

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015, n. 232 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3).

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 8 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 9 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 10 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 11 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 12 modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 13 modifiche all'allegato A Sezione C del decreto del Presidente della Regione 232/2015

Art. 14 norme transitorie

Art. 15 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3", emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015 n. 232, a seguito della nuova iniziativa finanziabile prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 3/2015 concernente <<progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati>>, introdotta dall'articolo 2, comma 90 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'alinnea del comma 1 , le parole <<dai seguenti provvedimenti>> sono soppresse;
 - b) alla lettera a) del comma 1 prima della parola <<regolamento>> è inserita la seguente: <<dal>> e dopo le parole <<di data 26 giugno 2014>> sono aggiunte le seguenti: <<, per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5>>;
 - c) alla lettera b) del comma 1 prima della parola <<regolamento>> è inserita la seguente: <<dal>> e dopo le parole <<di data 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: <<, per le iniziative di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 5 e per le spese di certificazione di cui all'articolo 20. >>;
 - d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Per le iniziative di riconversione industriale di aree dismesse di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, alle PMI è data facoltà di optare tra il regime in esenzione ed il regime "de minimis" di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1. Per le medesime iniziative alle grandi imprese si applica il regime "de minimis" di cui alla lettera b) del comma 1 >>.

Art. 3 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 232/2015, le parole <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e c bis)>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: <<c bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati>>;
 - b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera f) del comma 3 le parole <<Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato tecnico di valutazione>>;
 - b) alla lettera a) del comma 8 le parole << Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. >> sono soppresse;
 - c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
<<8 bis) Per i progetti di sviluppo di cui alla lettera c bis), all'articolo 5, comma 1, oltre al necessario acquisto dell'immobile locato a prezzo di mercato attestato da perizia giurata indipendente, deve essere prevista almeno una delle seguenti spese:
 - a) interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia sull'immobile oggetto del progetto e sulle aree allo stesso funzionali, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009; per gli interventi si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge;

- b) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite del 15 per cento;
 - c) impianti, macchinari ed attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo-contabile e alla logistica all'interno dell'unità produttiva oggetto del contributo;
 - d) acquisto di arredi e mobili d'ufficio, ad esclusione di beni di lusso e ornamentali;
 - e) attività di bonifica e messa in sicurezza, di cui al decreto legislativo 152/2006;
 - f) rimozione di opere e manufatti in amianto.
- 8 ter) Per i progetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e c bis), non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. >>.

Art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 le parole <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e c bis)>> e le parole <<comma 8 e,>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 8 e 8 bis) e,>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per i progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c bis), sono ammissibili anche le iniziative avviate dalle imprese in data antecedente la presentazione della domanda e comunque entro il termine di nove mesi previsto dall'articolo 2, comma 91, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Le iniziative devono essere avviate entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto dei suddetti termini il contributo non viene concesso o si procede alla revoca dello stesso. >>;
 - b) al comma 3 le parole <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettere c) e c bis)>>;
 - c) alla lettera b) del comma 4 dopo le parole <<lettere c)>> sono inserite le seguenti: << e c bis)>> e le parole <<comma 8)>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 8 e 8 bis) >>;
 - d) alla lettera b) del comma 5 dopo le parole <<lettere c)>> vengono aggiunte le seguenti <<e c bis)>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e c bis)>>;
 - b) al comma 4 le parole <<lettera c),>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e c bis),>>.

Art. 9 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: <<d bis) 40 per cento per i progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati con il limite previsto dall'articolo 10 comma 4.>> .

Art. 10 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4 dopo le parole <<o per entrambe le iniziative>> sono inserite le seguenti: <<, o una sola domanda per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c bis) >>;
 - b) al comma 5 lettera a) le parole <<lettera c) >> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e c bis)>>;
 - c) al comma 5 lettera b) numero 4) le parole <<lettera c) >> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e c bis) >>.

Art. 11 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 è sostituito dal seguente:

<<1. Le domande sono valutate tramite procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000, con l'approvazione di tre graduatorie distinte, una per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, una per i progetti di riconversione industriale ed una per i progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati. >>.

Art. 12 modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 232/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) dopo le parole <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero, per i progetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c bis), in data anteriore ai nove mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 14/2016, ai sensi dell'articolo 2, comma 91, della legge medesima >>;
 - b) alla lettera b) le parole <<lettera c) >> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e c bis) >>.

Art. 13 modifiche all'allegato A Sezione C del decreto del Presidente della Regione 232/2015

1. Il titolo della Sezione C dell'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 232/2015 è sostituito dal seguente: <<Criteri di valutazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 1 lettere c) e c bis) >>.

Art. 14 norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito internet dell'Ente Gestore unitamente alla nota informativa sul procedimento e alle linee guida per la compilazione della domanda, sono disposti i termini iniziali e

finali per la presentazione delle domande di contributo esclusivamente per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c bis) del regolamento emanato con DPRReg 232/2015, come aggiunta dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente regolamento.>>.

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE